

Aldo Rocco Vitale*

Il marxismo come nichilismo giuridico

Abstract.

Prendendo le mosse da alcuni spunti di riflessione intorno ai rapporti tra diritto e tempo, già presenti sia nel pensiero di Platone e Aristotele, che di Agostino e Tommaso, l'intervento verterà sull'area tematica della concezione giuridica marxiana e marxista in merito al diritto come prodotto della storia.

Se il tempo, infatti, registra il mutare del diritto, occorre chiedersi anche in che modo il diritto tenga conto del mutare del tempo.

Tanto il tempo quanto il diritto, infatti, sono due elementi costitutivi dell'esistenza umana, ma occorre comprendere in quale modalità espressiva essi si coordinino tra loro e in relazione all'umano co-esistere.

In questo scenario si inserisce la tradizione del pensiero marxiano e marxista, specialmente nell'elaborazione di ciò che è stata la dogmatica giuridica del XX secolo secondo la prospettiva dell'esperienza socialista.

L'obliterazione della fondazione metafisica della realtà da parte del materialismo marxista ha avuto delle ripercussioni inevitabili anche sulla sfera del diritto e sulla teoria generale del diritto che è stata dominante fino alla fine del XX secolo.

Una visione strettamente economicistica del diritto – ancorata ad una dimensione sostanzialmente storicistica intorno alla sua origine e legittimità – ha mutato la prospettiva spirituale e razionale del diritto in quella materiale e volontaristica, giungendo alla più radicale negazione teoretica della sua natura onto-assiologica.

In questa dinamica si cela l'energia sostanzialmente nichilistica – non ancora a sufficienza ponderata – del progressismo giuridico in genere e del marxismo giuridico in particolare.

Vi è ancora, peraltro, la presenza dell'eco lontana di tali esiti nelle attuali rivendicazioni post-umane e trans-umane che si stanno sempre più affermando all'inizio del XXI secolo e che verosimilmente si imporranno nel prossimo futuro non troppo remoto.

L'intervento, dunque, passerà in rassegna l'origine, l'intensità e le conseguenze del marxismo come forma di nichilismo giuridico.

Introduzione.

«Tra me e la mia epoca si apre un abisso, un baratro riempito dal tempo che rumoreggia»:¹ così Osip Mandel'stam segnava il perimetro esistenziale delimitato dalla temporalità come cifra meta-empirica dell'esistenza.

Dalle suggestive parole di Mandel'stam si possono intuire almeno tre profili.

Il tempo come problema esistenziale, in quanto dimensione che coinvolge l'intera persona umana nella sua dimensione non solo materiale, ma spirituale; il tempo come problema relazionale, in quanto dimensione che segna la contemporaneità quale cifra misurabile della co-esistenza; il tempo come problema razionale, in quanto dimensione sempre bisognosa di essere riscoperta e compresa attraverso l'uso della ragione.

Il tempo, dunque, come problema filosofico sembra esporsi alle stesse interrogazioni a cui si espone il diritto, anch'esso come problema esistenziale, relazionale e razionale.

Pare, allora, che cominci già ad evidenziarsi lo stretto legame che intercorre tra tempo e diritto, sebbene tale relazione debba essere vagliata alla luce della riflessione filosofica, poiché del resto sia il tempo che il diritto hanno sempre destato la meraviglia del pensiero.

Il *tempo della meraviglia*, dalla cui fonte sgorga il fiume del sapere, secondo l'insegnamento di Aristotele,² allora trova la sua ragion d'essere anche e soprattutto nella *meraviglia del tempo*, quale *stupor intellecti* che sprona ciascuno a interrogarsi su un simile complicato, ma affascinante tema, specialmente nella sua relazione con il diritto.

In tale direzione occorre risalire proprio la scala del tempo, ricordando che fu Platone il primo che in modo più possibilmente compiuto ebbe modo di occuparsi del tema, giungendo alla conclusione che esso, in sostanza, è «una immagine mobile dell'eternità».³

Aristotele, invece, ebbe a comprendere il legame strettissimo che il tempo ha con lo spazio sulla base del movimento e del mutamento (concetto che sarà ripreso perfino da Immanuel Kant molti secoli dopo),⁴ per il quale, infatti, il concetto del tempo è qualcosa di estremamente complicato da comprendere poiché c'è da dubitare che esso realmente esista, in quanto, scrive lo Stagirita, «una parte di esso è stata e non è più, e una parte sarà e non è ancora».⁵

La più sistematica forma di investigazione razionale intorno al tempo, tuttavia, fu quella elaborata da S. Agostino il quale per l'appunto così ha riassunto l'universale dilemma di chi studia il tempo: «Cos'è dunque il tempo? Se nessuno m'interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m'interroga non lo so».⁶

L'Ipponate, peraltro, giunge quindi ad esaminare la questione della tripartizione temporale e del paradosso che essa implica così scrivendo: «Senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente. Due, dunque, di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono, dal momento che il primo non è più, il secondo non è ancora? E quanto al presente, se fosse sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Se dunque il presente, per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di esso che esiste, se la ragione per cui esiste è che non esisterà? Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo, se non in quanto tende a non esistere».⁷

* Docente a contratto di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma.

¹ Osip Mandel'stam, *Il rumore del tempo*, Adelphi, Milano, 2012, pag. 68.

² «Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia»: Aristotele, *Metafisica*, Rusconi, Milano, 1993, 982b, pag. 11.

³ Platone, *Timeo*, 37d.

⁴ «Il movimento è indispensabile per comprendere che cosa sia il tempo: per Aristotele non può esserci percezione del tempo senza la percezione simultanea del movimento di qualcosa. Ciò significa che si può percepire il trascorrere del tempo secondo un prima e un poi in quanto c'è qualcosa che, muovendosi, muta da ciò che era prima di mutare in ciò che sarà dopo essere mutato»: AA.VV., *Guida ad Aristotele*, a cura di Enrico Berti, Laterza, Bari, 1997, pag. 141.

⁵ Aristotele, *Fisica*, IV, 10, 218a.

⁶ S. Agostino, *Le confessioni*, Città Nuova, Roma, 2007, pag. 381, XI, 14.17.

⁷ S. Agostino, op. cit., pag. 381-383.

Tommaso d'Aquino per parte sua, invece, estende la panoramica sul problema del tempo mettendolo in relazione con l'eternità la quale non sarebbe il contrario del tempo, ma semmai un tempo senza confini.⁸

Nonostante ciò, andando oltre la mera problematica della definizione del tempo, occorre comprendere in che maniera esso si rapporta con il diritto, cioè in che modo il suo trascorrere influenzi e determini la natura e gli sviluppi della giuridicità.

La questione di per sé ampia e articolata può essere in questa sede ricondotta a due indirizzi di pensiero principali e tra loro sostanzialmente contrapposti.

Alla luce del primo, che trova in S. Agostino il suo più autorevole esponente, il tempo non può incidere sul diritto fino a mutarne natura, principi fondativi e funzione, così che sarebbero in errore tutti coloro i quali reputano che il mutamento dei costumi in funzione del mutamento dei tempi debba altresì necessariamente tradursi nel mutamento delle leggi.

Scriva, infatti, l'Ipponate che «mossi dalle innumerevoli e varie consuetudini, alcuni, per così dire, semiaddormentati - in quanto non erano immersi nel sonno profondo della stoltezza ma nemmeno erano svegli alla luce della sapienza - ritennero non darsi giustizia di per se stessa ma ogni popolo sarebbe autorizzato a considerare giuste le sue costumanze. Ora siccome queste costumanze sono diverse nei diversi popoli mentre la giustizia deve rimanere immutabile, diverrebbe ovvio che la giustizia non si trovi in nessuna parte. Per non ricordare altro, non compresero che il detto: "Non fare agli altri quel che non vuoi sia fatto a te", non può in alcun modo variare secondo le diverse accezioni invalse nel mondo pagano. Quando questo motto lo si riferisce all'amore di Dio, scompaiono tutti i libertinaggi; quando lo si riferisce all'amore del prossimo, tutti i delitti. Nessuno infatti vuole che sia demolita la propria abitazione; per cui non deve guastare nemmeno l'abitazione di Dio, cioè se stesso. E nessuno vuole essere danneggiato da qualsiasi altro; per cui egli stesso non deve danneggiare alcuno».⁹

Se esiste una verità universalmente riconoscibile, ultrastorica, anche nel mondo del diritto, allora essa non può essere scalfita o superata o modificata dallo scorrere del tempo.

Alla luce del secondo orientamento, invece, che trova proprio in Karl Marx il suo più strenuo sostenitore, il tempo, che per Marx è da intendersi materialisticamente, cioè soltanto come sviluppo economico-sociale dell'umanità in un determinato contesto storico,¹⁰ non soltanto incide sui processi produttivi, ma inevitabilmente anche su quelli giuridici.

Se non esiste una verità universalmente data, in quanto ogni verità è verità intrastorica, anche nel mondo del diritto, allora quest'ultimo non può che essere determinato dalle forze materiali della storia, non potendo sussistere di per sé, ma soltanto in quanto frutto dell'avvicinarsi dei processi produttivi storicamente determinati.

Da una tale ottica allora bisogna muovere per cominciare a investigare il problema che in questa sede ci si è riproposti di attenzionare, cioè se la nascita, lo sviluppo e l'affermazione del marxismo giuridico possano essere intesi come una prolungata affermazione di nichilismo giuridico, secondo quali modalità e se possa il tutto ritenersi storicamente esaurito o essere ancora in grado di produrre i propri effetti anche nel mondo attuale, anche dopo la formale caduta del "Muro di Berlino" la quale avrebbe archiviato storicamente l'esperienza del socialismo reale.

⁸ «E' la misura numerica del moto secondo il prima e il poi. Siccome infatti in ogni moto vi è una successione, e una parte viene dopo l'altra, dal fatto che noi enumeriamo un prima e un poi nel movimento percepiamo il tempo, il quale non è altro che l'enumerazione di ciò che è prima e di ciò che è dopo nel movimento. Ora, dove non c'è movimento e l'essere è sempre il medesimo non si può parlare di prima e di poi. Come dunque l'essenza del tempo consiste nell'enumerazione del prima e del poi nel movimento, così nella percezione dell'uniformità di ciò che è completamente fuori del moto consiste l'essenza dell'eternità. Ancora. Si dicono misurate dal tempo le cose che hanno un inizio e una fine nel tempo, come osserva Aristotele [Phys. 4, 12]: per il motivo che a tutto ciò che si muove si può sempre assegnare un inizio e un termine. Ciò che invece è del tutto immutabile, come non può avere una successione, così non può avere neppure un inizio e un termine»: S. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 10, a.1.

⁹ S. Agostino, *La dottrina cristiana*, Città Nuova, Roma, 1992, III, 14,22.

¹⁰ «Il tempo è lo spazio dello sviluppo dell'umanità»: Karl Marx, *Salario, prezzo, profitto*, Bompiani, Milano, 2013, pag. 59.

Il marxismo come nichilismo giuridico.

«Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza»: ¹¹ così scrivevano Karl Marx e Friedrich Engels nel 1845 ponendo da sé medesimi la chiave ermeneutica del loro stesso pensiero, senza la quale non è possibile comprendere le conseguenze che il marxismo ha avuto sul mondo del diritto nel XX secolo e che, per certi aspetti, continua ad avere anche nel XXI secolo.

Nel predetto passaggio di Marx ed Engels, infatti, è racchiusa tutta l'energia necessaria per l'individuazione non solo delle tracce del pensiero marxista nell'odierna esperienza giuridica, ma per la stessa comprensione dei rapporti tra marxismo e diritto.

Per scandagliare in profondità la relazione tra marxismo e diritto, al fine di percepire la portata degli influssi che il marxismo ha avuto e ancor oggi ha sul diritto, occorre procedere con ordine, cioè riferirsi dapprima ai presupposti teoretici, poi alla sostanza effettiva e infine agli esiti ultimi della elaborazione giuridica marxista nel suo complesso.

I presupposti teoretici su cui il marxismo si fonda sono sostanzialmente tre: 1) l'ateismo scientifico; 2) lo storicismo; 3) l'economicismo.

1) Riguardo all'ateismo scientifico, occorre precisare fin da subito che l'ateismo di Marx non è il comune ateismo che si era storicamente delineato prima della sua epoca, cioè la mera sovversione della dimensione trascendente con la semplice sostituzione a Dio dell'uomo, ma è qualcosa di più incisivo, cioè la eradicazione totale di ogni dimensione trascendente, non solo come finalità in se stessa perseguita, ma anche come mezzo di attuazione della critica della religione quale presupposto di ogni altra critica, cioè della critica economica, morale, giuridica, antropologica, filosofica, secondo le stesse parole di Marx per il quale, appunto, «la critica della religione è il presupposto di ogni critica». ¹²

L'ateismo per Marx è, non a caso, il punto di partenza della sua filosofia, poiché, come egli scrive: «La miseria religiosa è insieme l'espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l'oppio del popolo. Eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigerne la felicità reale. L'esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l'esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni. La critica della religione, dunque, è, in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l'aureola». ¹³

Preliminarmente ad ogni riforma sociale, occorre depurare l'esistenza, specialmente quella politica e quella giuridica, dall'ipoteca del fenomeno religioso che grava su ogni ambito della vita, e restringendo lo spazio della religione che non deve più trovare posto nell'alveo del pubblico, ma soltanto in quello del privato, come il trevirita puntualizza chiaramente: «L'uomo si emancipa politicamente dalla religione confinandola dal diritto pubblico al diritto privato». ¹⁴

Vengono così poste le radici di quel pensiero laicistico che ancora oggi, nonostante la fine ufficiale del socialismo reale, differenziandosi dall'autentica laicità, ¹⁵ tanta parte occupa nello spazio dell'opinione pubblica occidentale e della di questa cultura e sensibilità giuridica. ¹⁶

¹¹ Karl Marx – Friedrich Engels, *L'ideologia tedesca*, in *La concezione materialistica della storia*, Editori Riuniti, Bologna, 1959, pag. 45.

¹² Karl Marx, *Introduzione per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, in *Scritti marxisti sulla religione*, a cura di F.S. Testa – T. La Rocca, Queriniana, Brescia, 1988, pag. 38.

¹³ Karl Marx, *Introduzione per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, in *Scritti marxisti sulla religione*, a cura di F.S. Testa – T. La Rocca, Queriniana, Brescia, 1988, pag. 38.

¹⁴ Bruno Bauer – Karl Marx, *La questione ebraica*, a cura di Massimiliano Tomba, Manifestolibri, Roma, 2004, pag. 185.

¹⁵ Per una differenziazione compiuta tra laicità e laicismo cfr. Aldo Rocco Vitale, *Laicità e laicismo: sinonimia, dicotomia o antinomia?*, in *Gregorianum*, 1/2017.

¹⁶ «Il comunismo si è posto sul piano di un ateismo o per lo meno di un laicismo che è ormai espressione di un pensiero sempre più diffuso anche in occidente»: Ugo Spirito, *Il comunismo*, Sansoni, Firenze, 1965, pag. 136.

L'ateismo marxiano, però, non si può risolvere in una mera contemplazione negativa, poiché la filosofia non può essere tale, secondo quanto ribadito nell'ultima delle sue biasimanti "Tesi su Feuerbach": «I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo».¹⁷

Per questo motivo Marx giudica aspramente il precedente tentativo di Feuerbach esperito in questa stessa direzione, in quanto quest'ultimo non riesce ad eliminare radicalmente il fenomeno della religiosità, ma si limita a divinizzare l'uomo, come del resto attestano le stesse parole di Feuerbach per il quale «homo homini Deus est».¹⁸

Marx spiega infatti che l'ateismo, nella sua forma speculativa in cui fino a quel momento è stato configurato, è ancora una forma di quella mediazione della trascendenza che occorre eliminare tramite un nuovo ateismo: «L'ateismo in quanto negazione di questa inessentialità, non ha più alcun senso; infatti l'ateismo è, sì, una negazione di Dio e pone attraverso questa negazione l'esistenza dell'uomo, ma il socialismo in quanto tale non ha più bisogno di questa mediazione. Esso comincia dalla coscienza teoreticamente e praticamente sensibile dell'uomo e della natura nella loro essenzialità. Esso è l'autocoscienza positiva dell'uomo».¹⁹

Come ha precisato Gianfranco Morra, infatti, il marxismo può considerarsi non solo come un semplice ateismo, ma anche e soprattutto come «un umanesimo positivo; forse per lo spirito religioso si tratta della stessa cosa, ma non per Marx, il quale non intende fondare nessun ateismo. L'ateismo è pur sempre una risposta negativa al problema di Dio. Marx, invece, vuole la eliminazione di questo problema».²⁰

Eliminata scientificamente la religione, si apre la via all'energia della critica, per cui, sempre con le parole di Marx «la critica del cielo si converte così nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica della teologia nella critica della politica».²¹

2) Svincolata l'esistenza da ogni riferimento, anzi, da ogni fondamento trascendente e metatemporale, la realtà viene inevitabilmente vincolata al tempo, o meglio, alla storia, come ha evidenziato Albert Camus secondo il quale l'uomo «sfuggito alla prigione di Dio, sarà sua prima cura costruire il carcere della storia e della ragione».²²

Senza la trascendenza, l'esistenza viene così richiusa e ingabbiata nell'immanenza della storia e della dialettica sociale che in essa viene a determinarsi nel conflitto di classe.

Ed ecco quindi il secondo pilastro teorico che sta alla base del marxismo, cioè lo storicismo, intendendo con ciò l'idea per cui i valori mutano al mutare dei riferimenti storico-sociali «cercando di delineare una prospettiva conoscitiva basata su un conoscere rigorosamente anti-metafisico e anti-ontologico del mondo storico sociale».²³

Nulla più, allora, è universalmente valido e predeterminato, ma tutto diventa oggetto dei mutamenti della storia nella forma dei mutevoli rapporti sociali tra classe dominante e classi dominate, come, del resto, lo stesso Marx scrive a proposito della formazione della coscienza socialmente determinata: «Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante».²⁴

3) Il terzo e ultimo, ma non meno importante, fattore concettuale su cui si regge l'impianto del marxismo è l'economicismo, cioè l'idea per cui i rapporti sociali, umani, giuridici sono

¹⁷ Karl Marx, *Tesi su Feuerbach*, in *Scritti filosofici giovanili*, Fabbri Editori, Milano, 1996, pag. 185.

¹⁸ Ludwig Feuerbach, *L'essenza del cristianesimo*, Fabbri Editori, Milano, 1996, pag. 312.

¹⁹ Karl Marx, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi, Torino, 2004, pag. 120.

²⁰ Gianfranco Morra, *Marxismo e religione*, Rusconi, Milano, 1976, pag. 57.

²¹ Karl Marx, *Introduzione per la critica della filosofia del diritto di Hegel*, in *Scritti marxisti sulla religione*, a cura di F.S. Testa – T. La Rocca, Queriniana, Brescia, 1988, pag. 39.

²² Albert Camus, *L'uomo in rivolta*, Bompiani, Milano, 2009, pag. 92

²³ F. Tessitore, voce "Storicismo", in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano, 2006, Vol. XI, pag. 11164.

²⁴ Karl Marx – Friedrich Engels, *L'ideologia tedesca*, in *La concezione materialistica della storia*, Editori Riuniti, Bologna, 1959, pag. 72.

esclusivamente determinati dal controllo dei fattori di produzione e dalle leggi dell'economia,²⁵ così che lo Stato, la morale, la religione, e, evidentemente, soprattutto il diritto sono tutti prodotti di una precisa situazione economica in una data epoca storica.

I rapporti umani, dunque, non sono giuridici, ma economici.

Scrivo espressamente in merito Marx: «La religione, la famiglia, lo stato, il diritto, la morale, la scienza, l'arte, ecc., non sono che modi particolari della produzione e cadono sotto la sua legge universale».²⁶

L'ateismo scientifico appare, quindi, nel marxismo come la giustificazione della revoca della relazione con la trascendenza, cioè con l'Altro da sé; lo storicismo si configura come la giustificazione dell'annullamento di ogni ontologia non provvisoria del sé; l'economicismo si propone come giustificazione della elisione della metafisica della relazionalità, cioè del legame con l'altro sé che è l'altro.

Considerati, seppur sinteticamente, i tre elementi basilari del pensiero marxiano, si può finalmente esaminare la sua sostanza relativamente alla concezione del diritto come strumento della lotta di classe, della lotta tra classi.²⁷

In questa prospettiva il diritto, infatti, altro non è che il risultato della volontà della classe dominante che impone la propria oppressione sulle altre classi in genere e sul proletariato in particolare per poter perseguire i propri interessi come Marx conferma: «Leggi, morale, religione sono altrettanti pregiudizi borghesi, dietro i quali si nascondono altrettanti interessi borghesi».²⁸

Il diritto, quindi, consiste nella formalizzazione della volontà di classe, come lo stesso Marx chiarisce: «Il vostro diritto è soltanto la volontà della vostra classe elevata a legge, volontà il cui contenuto è dato nelle condizioni materiali di esistenza della vostra classe».²⁹

Il volontarismo quindi si esprime come il contenuto reale della visione giuridica marxista, addirittura sulla scia di quel primatista della volontà che è stato Schopenhauer, come del resto ha notato lo stesso marxista Antonio Labriola: «Schopenhauer s'avvicinò in parte al vero, nel fare della volontà la radice del mondo. Gli fece da pendant Marx con la dottrina unilaterale del lavoro».³⁰

Il diritto, in definitiva, diventa una sovrastruttura della struttura economica,³¹ così da farlo coincidere nel pensiero marxista con la volontà in genere e con quella politica in particolare, specialmente con quella della classe dominante, cioè oggi la borghesia, e domani, secondo l'escatologia sociale marxista, il proletariato.

Il diritto nel pensiero marxista, però, non corrisponde ad un volontarismo dai canoni astratti, ma reali, cioè legati al dominio dei fattori di produzione in una specifica epoca storica e da parte di una classe sociale determinata,³² riflette cioè in sostanza la volontà di classe, della classe da cui promana e gli interessi della quale è destinato a difendere.

L'esperienza della dogmatica giuridica sovietica conferma tutto quanto fin qui illustrato.

Del resto è proprio Evgenij Pašukanis, esponente di spicco della suddetta dogmatica, che sancisce come sia «indubbio che la teoria marxista deve non soltanto analizzare il contenuto materiale

²⁵ «La teoria che assegna un ruolo determinante nella storia umana ai fattori economici»: S. Cremaschi, voce «Economicismo», in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano, 2006, Vol. IV, pag. 3208.

²⁶ Karl Marx, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi, Torino, 2004, pag. 108.

²⁷ «Ecco dunque la prima idea decisiva di Marx; la storia umana è caratterizzata della lotta di quei gruppi umani, che noi chiamiamo classi sociali, la cui definizione resta, per il momento, equivoca, ma che hanno la duplice caratteristica di comportare da una parte l'antagonismo tra oppressori e oppressi, e dall'altra di tendere a una polarizzazione in due blocchi e due soltanto»: Raymond Aron, *Le tappe del pensiero sociologico*, Mondadori, Milano, 1989, pag. 145.

²⁸ Karl Marx – Friedrich Engels, *Manifesto del partito comunista*, DataneWS, Roma, 2000, pag. 26.

²⁹ Karl Marx – Friedrich Engels, *Manifesto del partito comunista*, DataneWS, Roma, 2000, pag. 34-35.

³⁰ Antonio Labriola, *Del materialismo storico*, Appendice.

³¹ «In altre parole, esso è una sovrastruttura, e, come tale, non ha una sua propria storia, autonoma da quella del modo di produzione»: Riccardo Guastini, *Marx. Dalla filosofia del diritto alla scienza della società*, Il Mulino, Bologna, 1974, pag. 300.

³² «Il diritto viene concepito non soltanto come struttura volontaria-normativa, ma anche come struttura materiale reale (rapporto economico-sociale)»: Umberto Cerroni, *Marx e il diritto moderno*, Editori Riuniti, 1962, pag. 67.

della regolamentazione giuridica nelle varie epoche storiche, ma dare altresì una spiegazione materialistica alla stessa regolamentazione giuridica come forma storicamente determinata». ³³

L'elemento della volontà dunque è l'unico che fonda il diritto, diritto che a sua volta, proprio per questa sua natura volontaristica, non precede più lo Stato e la società, ma ne rappresenta semmai il diretto riflesso, come nota Umberto Cerroni in relazione alla teoria giuridica del sovietico Peteris Stučka: «Se il diritto è una derivazione del rapporto economico di scambio, la norma statutale che lo formula coattivamente è invece concepita come un atto di volontà compiuto da un organismo – lo Stato – che è soltanto strumento e cioè consapevole invenzione della classe dominante». ³⁴

Per questo suo fondamento volontaristico, il diritto marxista viene a coincidere sostanzialmente con la politica che lo emana e che ne decide le sorti, per cui non è più la politica subordinata alle regole del diritto, ma quest'ultimo sottomesso alle esigenze della politica.

In questo senso non avrebbe potuto essere più chiaro il Procuratore Generale dell'Unione Sovietica Andrei Vyšinskij: «Il diritto è, ovviamente, una categoria politica. Alla base del diritto sovietico stanno gli interessi politici ed economici degli operai e dei contadini». ³⁵

Viene rovesciata in sostanza non soltanto il rapporto tra politica e diritto con la subordinazione del secondo alla prima, ma anche e soprattutto si viola la specifica natura tanto della politica quanto del diritto, essendo la prima vocata alla particolarità mentre il secondo all'universalità. ³⁶

Nell'ambito della esperienza marxista, quindi, il diritto viene privato della sua propria natura e ridotto a strumento del potere, della volontà, della classe dominante, cioè oggi la borghesia, e domani il proletariato.

Come ha precisato Henri Chambre, analizzando questa prospettiva, si possono individuare due caratteristiche, cioè la volontà di cui è sostanziato il diritto marxista e l'esito, esiziale per il diritto, dell'idea di impossessamento dello stesso da parte di quello Stato controllato dalla classe dominante, cioè il suo irrigidimento secondo la formalizzazione statale: «Il diritto sovietico è definito l'espressione della volontà della classe dominante, i proletari, operai e contadini. Esso è formulato a beneficio di tale classe. Nelle mani dello Stato sovietico che la rappresenta, esso costituisce uno strumento al servizio di questa classe per il raggiungimento dei suoi scopi, l'eliminazione delle vestigia del capitalismo e l'avvento del comunismo. Tuttavia ogni regola esprimente tale volontà o formulata a beneficio della classe dominante, non rappresenta, in virtù di questa sola caratteristica, il diritto. Per divenire diritto, questa regola deve aver ricevuto la sanzione dello Stato o esser stata stabilita da una legge di Stato[...]. La fonte del diritto sovietico è dunque la legge». ³⁷

Il diritto, dunque, non possiede una propria natura, nè una propria sostanza, in quanto non si fonda su una verità universalmente riconosciuta o riconoscibile, ma riflette soltanto le dinamiche socio-economiche storicamente determinate.

Un tale relativismo, però, è sempre un metodo con cui si esprime qualcosa di ben più radicale e profondo, cioè il nichilismo, come ha giustamente puntualizzato Gianfranco Morra: «Il relativismo altro non è se non la metodologia del nichilismo». ³⁸

Tuttavia, e qui si giunge finalmente al terzo esito nonché al cuore dell'intera problematica, se il diritto assume soltanto un ruolo servile rispetto alle dinamiche della lotta di classe che imperversa lungo la storia e dunque non ha una propria natura, cioè una propria verità, il diritto, in definitiva, non esiste e, soprattutto, non deve esistere.

³³ Eugeny Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, in AA.VV., *Teorie sovietiche del diritto*, Giuffrè, Milano, 1964, pag. 96.

³⁴ Umberto Cerroni, *Il pensiero giuridico sovietico*, Editori Riuniti, Roma, 1969, pag. 59.

³⁵ Umberto Cerroni, *Il pensiero giuridico sovietico*, Editori Riuniti, Roma, 1969, pag. 76.

³⁶ «Se consideriamo politica e diritto nella loro purezza fenomenologia, la prima si colloca nell'orizzonte della particolarità, mentre il secondo si situa nell'orizzonte dell'universalità. Affermare allora l'essenziale politicità del diritto è, dal punto di vista fenomenologico, un vero non-senso»: Sergio Cotta, *I limiti della politica*, Il Mulino, Bologna, 2002, pag. 439.

³⁷ Henri Chambre, *Il marxismo nell'Unione Sovietica*, Il Mulino, Bologna, 1957, pag. 261-262, 264.

³⁸ Gianfranco Morra, *La scure del nulla*, Japadre Editore, L'Aquila, 1984, pag. 154.

In fondo Marx stesso non avrebbe potuto essere più chiaro in questo senso scrivendo nel suo “Manifesto” la direzione programmatica da seguire in merito alla verità: «Il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce la religione, la morale, invece di trasformarle; quindi il comunismo si mette in contraddizione con tutti gli svolgimenti storici avuti sinora».³⁹

Se il marxismo abolisce le verità eterne come retaggi del dominio oppressivo della borghesia, abolisce anche lo Stato, e quindi il diritto, come momenti di massima espressione di tale retaggio.

Lo Stato e il diritto, nella prospettiva marxista devono dunque estinguersi, anzi tutta la tensione della rivoluzione proletaria ad altro non serve se non al raggiungimento diretto di questo obiettivo, ovvero nientificare lo Stato e soprattutto il diritto.

Non è un caso, quindi, che nella celebre lettera che Engels scrive a Babel giustifichi la posizione dei marxisti contro le accuse degli anarchici, ricordando proprio che nella logica del marxismo lo Stato e il diritto saranno definitivamente e finalmente dissolti: «Gli anarchici ci hanno rinfacciato fino alla nausea lo Stato popolare, benché già il libro di Marx contro Proudhon e in seguito il Manifesto comunista dicano esplicitamente che con l’instaurazione del regime sociale socialista lo Stato si dissolve da sé e scompare».⁴⁰

Conclusioni.

Alla luce di quanto fin qui considerato, non si può che ritenere, allora, che la lotta marxista è una epifania di una lotta contro lo Stato (che si dissolve) e, soprattutto, di una lotta contro il diritto, inteso nella sua accezione di dimensione giuridica dell’esistenza in generale, come ricorda nel 1923 il giurista sovietico Aleksandr Gojhbarg: «Noi ci rifiutiamo di vedere nel diritto una idea utile alla classe operaia. Lo Stato feudale era uno Stato di diritto divino, uno Stato religioso. La borghesia chiama il suo Stato uno Stato legale. Religione e diritto sono le ideologie della classe dominante di cui l’una sta gradualmente sostituendo l’altra. Se ora noi siamo condotti a lottare contro l’ideologia religiosa, giunti ad un livello più elevato dovremo lottare contro l’ideologia giuridica».⁴¹

Sia l’elisione della dimensione ontologica dell’essere umano, soprattutto come valore etico universale,⁴² soppiantata dalla prospettiva sociologica, sia l’elisione della dimensione trascendente che lega l’umano al divino, comporta non solo l’eliminazione della verità, della verità terza rispetto a chi la conosce (l’uomo), ma anche e soprattutto, come la storia insegna, a lungo andare perviene inevitabilmente all’eliminazione dell’uomo medesimo, poiché, con le parole di Nikolaj Berdjaev: «Là dove non c’è Dio, non c’è l’uomo».⁴³

Il marxismo, dunque, si risolve per essere ben più di una semplice tendenza verso il nulla,⁴⁴ ma è una vera e propria forma – sebbene elaborata e contorta – di nichilismo etico, giuridico e antropologico, così da poter accogliere integralmente le lucide considerazioni di Kostas Axelos che ha perfettamente intuito e sintetizzato l’autentica e profonda essenza del pensiero marxista, cioè la sua potenza nientificatrice: «In Marx v’è ciò che nessuno osò vedere: una straordinaria passione per

³⁹ Karl Marx – Friedrich Engels, *Manifesto del partito comunista*, Danews, Roma, 2000, pag. 39. Cfr. altresì G. Rinaldi, *L’etica dell’idealismo moderno*, Aracne, Roma, 2016, pag. 593-597; G. Gentile, *La filosofia di Marx. Studi critici*, in “Opere complete”, Sansone, Firenze, 1959, Vol. XXVIII, pag. 46-48 e 155.

⁴⁰ Friedrich Engels, *Lettere sulla critica del programma di Gotha di Karl Marx*, in Karl Marx, *Critica al programma di Gotha*, Massari Editore, Bolsena, 2008, pag. 94.

⁴¹ Henri Chambre, *Il marxismo nell’Unione Sovietica*, Il Mulino, Bologna, 1957, pag. 247.

⁴² «Il materialismo di Marx è appunto negazione di valori etici universali in nome della rivoluzione totale. Quindi inglobamento dei valori nell’unico valore della rivoluzione, inglobamento che non può non portare alla totale dissoluzione dell’etica nella politica»: Augusto Del Noce, *Verità e ragione nella storia: antologia di scritti*, Bur, Milano, 2007, pag. 145.

⁴³ Nikolaj Berdjaev, *Nuovo medioevo*, Fazi Editore, Roma, 2000, pag. 69.

⁴⁴ «Il socialismo è una manifestazione di questa tendenza all’autodistruzione, al Nulla, specificamente per ciò che concerne l’organizzazione della società»: Igor Šafarevič, *Il socialismo come fenomeno storico mondiale*, Effedieffe, Milano, 1999, pag. 420-421.

il nulla, una sconvolgente volontà di superamento. L'intera prospettiva marxiana si concentra su questo punto: sopprimere, annientare, superare».⁴⁵

Si può, dunque, ritenere in definitiva che il marxismo è stato, e per molti versi ancora oggi è, la forma più vasta, completa, radicale ed efficace di nichilismo giuridico che sia mai apparsa nella lunga storia del diritto, potendosi così accogliere i puntualissimi rilievi di Harold Berman: «Il marxismo classico è dunque una critica della legge ed una scienza del rovesciamento della legge, una scienza della rivoluzione. Mentre cerca di spiegare la legge, la distrugge».⁴⁶

In conclusione, allora, si possono utilizzare le riflessioni di Felix Adolfo Lamas, per cui «ogni nichilismo è destinato a scontrarsi contro l'apertura costitutiva dello spirito all'infinito della trascendenza: alla verità in generale e a ogni verità, al bene in generale e a ogni bene, all'unità in generale e all'unità totale, e insomma all'essere nella sua massima universalità e nella sua reale infinità[...]. La vocazione divina che costituisce lo spirito umano informa l'intera vita dell'uomo e tocca necessariamente tutte le sue espressioni culturali e istituzionali. Lo Stato, la morale, la legge e l'educazione non possono voltare le spalle a Dio senza snaturarsi, perdendo il senso del fine ultimo».⁴⁷

⁴⁵ Kostas Axelos, *Marx pensatore della tecnica*, Sugar Editore, Milano, 1963, pag. 344.

⁴⁶ Harold Berman, *La giustizia nell'URSS*, Giuffrè, Milano, 1965, pag. 14.

⁴⁷ «Todo nihilismo está destinado a estrellarse contra la constitutiva apertura del espíritu a la infinitud de la trascendencia: a la verdad en general y a toda la verdad, a la bondad en general y a todo el bien, a la unidad en general y a la unidad total, y en definitiva, al ser en su máxima universalidad y en su infinitud real. El espíritu es apertura al infinito; ahora bien, el infinito intensivo, real y actual, es Dios mismo[...]. La vocación divina que constituye el espíritu humano informa toda la vida del hombre y afecta necesariamente todas sus expresiones culturales e institucionales. El Estado, la moral, el Derecho y la educación no pueden dar la espalda a Dios sin desnaturalizarse, al perder el sentido del fin último»: Felix Adolfo Lamas, *Dios como fundamento de la moral y el derecho*. Seminario internacional de investigación de Filosofía del Derecho y Ética, Universidade Federal do Rio Grande, 8 al 10 de Septiembre de 2010, pag. 19.